



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Liodice all'udienza del 16/12/2022 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. XXXX/2022 del Ruolo Generale Lavoro vertente

TRA

XXXXX XXXXXX, avv. CALVIO MARIA ROSARIA, avv. GANCI FABIO, avv. MICELI WALTER, avv. RINALDI GIOVANNI, avv. ZAMPIERI NICOLA

ricorrente

E

MIM (già MIUR), dott.ssa XXXXX XXXXXX ex art. 417bis c.p.c.,

resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 01.08.2022 parte ricorrente esponeva:

- di aver lavorato come docente a tempo determinato per diversi istituti scolastici negli AA.SS. 2019/2020, 2020/21 e 2021/22;
- che in nessuno degli anni scolastici veniva riconosciuta la c.d. Carta del docente riservata ai soli docenti di ruolo;
- che tale disciplina è discriminatoria per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e per violazione della clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE oltre a violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente;
- che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, chiedeva al Ministero il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. "Carta del docente" per tutti gli anni scolastici sinora trascorsi.



Tanto esposto chiedeva di condannare il Ministero al pagamento in proprio favore della somma di € 1.500,00 corrispondenti al valore della Carta del docente per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio.

Si costituiva il MIUR eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza della domanda in quanto il differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari; sosteneva, inoltre, che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro *tout court* ma un vincolo al relativo utilizzo.

Rilevata l'impossibilità di una definizione bonaria della lite, acquisita la documentazione, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (parti assenti alla lettura).

Motivi della decisione

1) Il ricorso è fondato.

2) Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario. L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica, corrispondente al valore della c.d. carta docenti, nei confronti del Ministero dell'Istruzione derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

3) Nel merito occorre in primo luogo prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento e dalla giurisprudenza formatasi sul punto.

3.1) L'art. 35 della Costituzione prevede che *"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.*

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.



Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato "Formazione in Servizio", che *"1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.*

2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)".

Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che *"1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità"*.

L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. "Buona Scuola") prevede che: *"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili*



all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all’art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano *“I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”*, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che:

- a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
- b) la formazione costituisce elemento essenziale nell’attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.

Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, ad una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell’istruzione del corpo docenti e,



quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.

A tal proposito si consideri che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: *"Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"*. Ogni discriminazione, anche relativa al trattamento economico, è dunque illegittima in quanto in contrasto con la normativa comunitaria.

Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della "Carta Docente" anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.

Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.

3.2) Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.

E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "Carta del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e



non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.

Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.

Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che *"(...) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti"*.

In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 07.09.2022 oltre che precedenti della sezione lavoro di questo Tribunale.

3.3) Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di



Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernente il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente l'immissione in ruolo. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias Torres in cui si afferma che: *"un'indennità per anzianità di servizio ... rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro"*.

Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. 31149/2019, ha affermato che: *"In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto*



al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato". Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato.

4) Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato.

A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.

Non sussistono, poi, oggettive ragioni di trattamento differenziato neanche alla luce dell'effettiva durata della prestazione lavorativa inferiore a 180 giorni.

In primo luogo tale eccezione non risulta tempestivamente sollevata con la memoria di costituzione del Ministero, ma solo in prima udienza. In secondo luogo la durata del rapporto a tempo determinato da ottobre ad agosto risulta equiparabile ad un intero anno di servizio ai sensi dell'art. 11, comma 14 l. 124/1999 (servizio *"prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio"*). Infine l'assenza di effettiva prestazione a causa di congedo di maternità non elide il nesso di sinallagmaticità con i benefici derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa alla luce della normativa a



tutela della maternità, così come interpretata in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, e per evitare un'ulteriore discriminazione.

5) Quanto al fatto che la Carta Docenti è stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, mentre con il ricorso in esame si chiede il mero pagamento del corrispondente valore della carta, deve ritenersi che la domanda vada qualificata come di condanna alla riconoscimento della carta per un valore corrispondente ai diversi AA.SS. in servizio residuando, in caso di impossibilità di ottemperare alla condanna, la tutela per equivalente di cui all'art. 112, comma 3 c.p.a.; ciò anche in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta, con possibile ristoro per equivalente.

6) Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascun anno scolastico con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione a riconoscere la c.d. Carte del docente per un valore pari a complessivi € 1.500,00 in favore della parte ricorrente.

7) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014, con valori medi in relazione allo scaglione di riferimento, ridotti alla luce della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza), esclusa la fase istruttoria e con compensazione pari alla metà alla luce della novità della questione affrontata, con distrazione ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni istanza contraria, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi,



del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

- condanna parte resistente al riconoscimento in capo alla parte ricorrente della c.d. Carta del docente per un importo complessivo alla somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida nella misura di metà pari ad € 500,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%), da distrarsi in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., compensando la restante metà.

Trani, 16/12/2022

Il Giudice del Lavoro
XXXX XXX XXXX

